

SENATO DELLA REPUBBLICA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

GIOVEDÌ 3 OTTOBRE 1957

(138^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

Disegni di legge:

« Spese di degenza e di cura per ferite, lesioni e infermità dipendenti da causa di servizio del personale dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia militarmente organizzati » (1971) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE	Pag. 2542, 2543, 2544,	2545
GIACOMETTI		2544
PIOLA, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>		2545
RICCIO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>		2545
TOMÈ, <i>relatore</i>	2542, 2544,	2545

« Agevolazioni tributarie per la costruzione della ferrovia metropolitana nelle città di Milano e Genova » (2039) (D'iniziativa dei senatori Roda ed altri) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE	2540,	2541
PIOLA, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	2540,	2541
RODA		2541

« Vendita a trattativa privata all'ente morale " Casa dell'Aviatore " del suolo di metri quadrati 1.260 appartenente al patrimonio dello Stato, sito al Viale dell'Università in Roma » (2116) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE	Pag. 2532, 2534, 2535,	2537
ASARO	2535, 2536,	2537
DE LUCA Angelo, <i>relatore</i>	2532, 2534,	2536
GIACOMETTI	2532, 2534,	2537
JANNACONE		2533
PIOLA, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>		2533,
	2534, 2535, 2536,	2537
RICCIO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>		2533,
		2534
RODA		2536
TRABUCCHI	2533, 2534,	2537

« Vendita a trattativa privata all'Amministrazione provinciale di Alessandria di un'area patrimoniale disponibile di circa metri quadrati 5.950 da scorporare dal compendio denominato " ex tettoie San Martino " in detta città » (2117) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	2538,	2539
ASARO		2538
DE LUCA Angelo, <i>relatore</i>		2538
PIOLA, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>		2538

« Vendita a trattativa privata in favore del comune di Breno dell'immobile patrimoniale disponibile denominato " ex caserma Neri " sito in detto centro abitato » (2118) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	2539
DE LUCA Angelo, <i>relatore</i>	2539
PIOLA, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	2539

« Vendita a trattativa privata al comune di Parma dell'immobile appartenente al patrimonio

dello Stato, denominato "ex caserma Alessandro Farnese (Cittadella)" sito in detta città»
(2119) (Approvato dalla Camera dei deputati)
(Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 2540
DE LUCA Angelo, relatore	2540
PIOLA, Sottosegretario di Stato per le finanze	2540

La seduta è aperta alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Asaro, Bertone, Braccesi, Cenini, De Luca Angelo, Giacometti, Guglielmone, Jannaccone, Minio, Pesenti, Ponti, Roda, Schiavi, Spagnolli, Tomè, Trabucchi e Valmarana.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori De Luca Luca e Fortunati sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Valenzi e Boccassi.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Piola e per il tesoro Riccio.

BRACCESI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge: « Vendita a trattativa privata all'ente morale " Casa dell'Aviatore " del suolo di metri quadrati 1.260 appartenente al patrimonio dello Stato, sito al Viale della Università in Roma » (2116) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Vendita a trattativa privata all'ente morale « Casa dell'Aviatore » del suolo di metri quadrati 1.260 appartenente al patrimonio dello Stato, sito al Viale della Università in Roma », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge di cui do lettura:

Articolo unico

L'Amministrazione delle finanze è autorizzata a vendere, a trattativa privata, all'ente

morale « Casa dell'Aviatore » il terreno di metri quadrati 1.260, appartenente al patrimonio dello Stato, costituito da un rettangolo della dimensione di metri 45 X 28 con unico fronte stradale sul viale dell'Università in Roma, per il prezzo di lire 37.800.000, con l'obbligo per l'acquirente, pena la risoluzione del contratto, di costruirvi un edificio da adibirsi in perpetuo esclusivamente a luogo di sosta e di ritrovo per gli ufficiali dell'Aeronautica.

Il Ministro delle finanze provvederà all'approvazione del relativo atto con proprio decreto.

DE LUCA ANGELO, relatore. Il disegno di legge riguarda l'area di 1.260 metri quadrati esistente in Roma, che dovrebbe essere venduta all'ente morale « Casa dell'Aviatore », che ha lo scopo di offrire una sede per gli ufficiali dell'Aeronautica residenti in Roma a scopo di ritrovo, ricreazione, studio, eccetera, e un conveniente luogo di sosta per gli ufficiali dell'Aeronautica di passaggio per la Capitale o per gli aeroporti vicini.

È stata fatta una stima del terreno da parte dell'Ufficio tecnico erariale competente, che ha portato a stabilire il valore venale unitario di lire 60.000 al metro quadrato. Il disegno di legge in esame prevede però che l'Ente deve costruire un edificio da adibirsi esclusivamente, in perpetuo, come sede della « Casa dell'Aviatore »; quindi, in effetti, c'è un vincolo, una condizione nei riguardi della destinazione dell'edificio che deve sorgere in questa area. Se non fosse eseguita questa condizione, l'area dovrebbe essere restituita alla Amministrazione statale.

Per queste considerazioni l'Ufficio tecnico erariale ha proposto che la vendita possa essere fatta equamente al 50 per cento del prezzo di stima di lire 60.000 cioè a lire 30.000 al metro quadrato.

L'onorevole Commissione sa quali sono i termini del problema; tenendo conto degli scopi della vendita proporrei l'approvazione del disegno di legge.

GIACOMETTI. Sono molto preoccupato della cessione dell'area perchè abbiamo una dolorosa esperienza in materia: alludo a quegli organismi i quali si truccano da enti a scopi mo-

rali e poi si servono delle concessioni per altri usi.

C'è, è vero, una clausola limitativa, ma noi sappiamo bene che queste limitazioni si giostrano come si vuole, a seconda degli orientamenti di quel determinato momento politico. Naturalmente io sono molto favorevole a cessioni di aree a organizzazioni culturali o per altri scopi simili; sono, viceversa contrario a queste forme di cessione ad enti morali. Quindi, per quanto mi riguarda, io voterò contro il disegno di legge.

TRABUCCHI. Io, vorrei domandare al Sottosegretario alle finanze e al Sottosegretario al tesoro, che sono due eminenti giuristi, se credono sia valido un vincolo in perpetuo per la destinazione di un immobile che viene a un ente privato. Io penso personalmente che il vincolo della proprietà non possa andare oltre certi limiti; d'altra parte sono un po' incerto sulla situazione perchè in questo caso mi pare sarebbe meglio dare l'area a questo ente per un certo numero di anni, trenta o quaranta, e farla poi ritornare allo Stato.

Vorrei sapere anche per che cosa dovrebbe servire questa specie di « casa » da adibirsi a luogo di sosta e di ritrovo. Si vuol fare un albergo, un parco, un ritrovo serale? In sostanza vi si potrebbe fare tutto quello che si vuole.

Io penso che sarebbe meglio, invece di fare una riduzione del 50 per cento, di concedere un ribasso del 25 per cento, ma dare l'area definitivamente e lasciare libero l'ente di farne quello che vuole. Mi sembrerebbe più onesto e più chiaro.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. L'ente morale « Casa dell'Aviatore » esiste già ed è collocato in un edificio di proprietà dell'Istituto nazionale delle assicurazioni che ne ha chiesto la restituzione, per cui tale ente resterebbe senza sede. Ora la « Casa dell'Aviatore » serve oggi e servirà domani, se la Commissione approva il suo trasferimento in questa nuova area, per dare alloggio e sosta conveniente ad un numero molto rilevante di ufficiali dell'Aeronautica che sono di passaggio per Roma.

TRABUCCHI. Si tratta cioè di una specie di albergo.

RICCIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sul tipo di quelli che hanno anche i ferrovieri presso le stazioni dove possono sostare una notte evitando la spesa per l'albergo.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Appunto per assolvere questi compiti si è eretta in ente morale la « Casa dell'Aviatore », la quale come ho detto dovrà perdere tra poco la sua attuale sede perchè l'Istituto nazionale delle assicurazioni ne ha chiesta la restituzione.

Il Ministero delle finanze, considerando che sia non solo utile, ma anche necessario dare una sede di passaggio, di sosta a tutti gli ufficiali aviatori che transitano per Roma, ha proposto di cedere l'area su cui tale sede sarà edificata, per un prezzo che l'Ufficio tecnico erariale ha stabilito in 60.000 lire al metro quadrato e ha ridotto quella quota, su parere del Consiglio di Stato, alla metà in considerazione di questo vincolo perpetuo. Ora questo vincolo perpetuo effettivamente può lasciare perplessi, come ha rilevato il senatore Trabucchi, in quanto la perpetuità vincolerebbe senza limiti la disponibilità dell'immobile. Quindi potrebbe anche essere considerato antiggiuridico.

JANNACCONE. Il vincolo sta soltanto nel costruire l'edificio per quello scopo?

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. No, nell'adibirlo a quel determinato scopo. Ora, siccome da una parte abbiamo lo Stato cedente e dall'altra un ente morale che ha determinate finalità, non vedo come possa ritenersi illegittimo un vincolo tra persone private e lo Stato.

JANNACCONE. Se il vincolo è riservato alla costruzione dell'edificio da adibirsi a un determinato scopo, e dopo quattro o cinque anni l'edificio è adibito a un altro scopo, che cosa avviene?

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Si risolve il contratto per disposizione della legge.

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)138^a SEDUTA (3 ottobre 1957)

GIACOMETTI. Le informazioni che sono state date mi confermano nella mia opinione negativa. È presumibile che si tratti di un ente molto importante se lo Stato è intervenuto per dargli un terreno di 1.200 metri quadrati onde farvi costruire un edificio; bisogna cioè che la « Casa dell'Aviatore » abbia una notevole importanza patrimoniale.

È vero che si può sempre ottenere un prestito...

TRABUCCHI. Io penso che poi sarà sempre lo Stato che darà il denaro per la costruzione dell'edificio.

PRESIDENTE. L'Ufficio tecnico erariale ha stabilito il prezzo di lire 60.000 al metro quadrato. Non ho competenza a giudicare se questo sia il prezzo del libero mercato in quella zona. Penso che sia un prezzo di riguardo per lo scopo al quale l'edificio è destinato; ma quello che non riesco bene a comprendere è per quale motivo questo prezzo, che io debbo giudicare già favorevole, venga ancora ridotto del cinquanta per cento. Vi sono due considerazioni: una è quella del vincolo per cui se viene a cessare lo scopo per il quale il terreno è ceduto, questo ritorna allo Stato; l'altra è che si tratta di un ente assistenziale. Per quanto riguarda la seconda ipotesi, sarei del parere di andare molto cauti, perchè abbiamo continuamente domande del genere da parte di enti assistenziali e se creiamo dei precedenti, come ne abbiamo già creati, non sappiamo dove si va a finire.

Quanto alla destinazione, che potrebbe cessare da un momento all'altro, non vedo il motivo della riduzione di prezzo. Se il terreno viene pagato lire 60.000 al metro quadrato, siccome la convenzione porta, in caso di risoluzione, alla restituzione del prezzo pagato, si restituirà il prezzo pagato in ragione di lire 60.000 al metro quadrato; se è stato pagato lire 30.000, si restituirà la somma corrispondente: resta una partita di giro. Non riesco a comprendere la ragione di questa riduzione di prezzo.

DE LUCA ANGELO, *relatore*. Non è un vincolo imposto, ma sono i rappresentanti dell'ente che l'hanno chiesto.

PRESIDENTE. Ma se essi tengono il terreno in perpetuo viene meno la ragione della riduzione di prezzo.

RICCIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. No, perchè in relazione alla disponibilità, i terreni non sono vincolati. Non potendo disporre, è indifferente un prezzo maggiore o minore e il vincolo della destinazione non spiega influenza sul prezzo; ma è un conto se io posso comprare una cosa per cento e rivenderla a cento, altro conto è se non posso rivenderla affatto: ecco che il valore allora diminuisce; quindi il prezzo non è in relazione col vincolo della destinazione, ma in relazione alla disponibilità.

PRESIDENTE. Se il suolo torna in proprietà dello Stato, lo Stato paga all'ente il prezzo che questo ha pagato e allora non c'è nessuna ragione di concedere una riduzione di prezzo perchè l'ente non ci rimette niente.

TRABUCCHI. Ha soltanto anticipato il denaro.

PRESIDENTE. Lo ha anticipato, ma il prezzo è già ridotto. Per quanto riguarda l'osservazione di fatto, sarebbe bene che si chiedesse il parere del Consiglio di Stato.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Consiglio di Stato ha già dato il suo parere. Bisogna partire da questo punto di vista: il Comando militare dell'Aeronautica, (come il Comando dell'esercito, come la Divisione generale delle ferrovie, eccetera) ritiene necessario, ed io concordo in questa necessità, che gli aviatori residenti a Roma, quelli degli aeroporti vicini, gli aviatori di passaggio per Roma, abbiano un locale nel quale, attendendo per esempio, la partenza per Napoli, possano soffermarsi senza essere costretti ad affrontare la spesa di un albergo.

A questo scopo ha creato un ente morale che si chiama « Casa dell'Aviatore » che esercita già le sue finalità come ente morale, perchè tale è stato riconosciuto. È sembrato perciò naturale che lo Stato gli facesse non delle condizioni di favore, ma che gli desse la possibilità di sostituire la casa che ha in affitto presso ter-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

138ª SEDUTA (3 ottobre 1957)

zi, con una casa che sia di sua proprietà ed è perciò che è stata fatta questa proposta di cessione dell'area. Quanto al prezzo, già altre volte la Commissione ha stabilito il principio che bisogna rimettersi agli organi tecnici che lo determinano. Ora gli organi tecnici ne determinarono il prezzo in lire 60.000 al metro quadrato. La proposta che impone un vincolo, impedisce all'ente morale « Casa dell'Aviatore » di rivendere il terreno; lo deve tenere in proprietà, ossia vi è un impegno di indisponibilità, come notava il Sottosegretario per il tesoro, che inevitabilmente incide sul valore venale di questo immobile. Se non posso assolutamente disfarmi del terreno, non solo, ma se questo terreno che deve essere sempre mio, lo devo anche adibire a un determinato scopo e a determinate finalità, indubbiamente il vincolo ha un valore economico. Questo valore economico è stato fissato, dall'Ufficio tecnico erariale, nella misura del 50 per cento del valore reale. Quindi bisogna che la Commissione, secondo me, si renda conto della necessità che queste finalità della « Casa dell'Aviatore » siano mantenute nelle condizioni di poter essere effettuate con vantaggio per i militari, e dall'altra parte di evitare che la « Casa dell'Aviatore » possa trasferire questo immobile, concesso per determinate finalità, a finalità diverse. Quindi l'esistenza del vincolo è una garanzia.

PRESIDENTE. Nel disegno di legge è scritto che il terreno viene venduto allo scopo di costruirvi « un edificio da adibirsi in perpetuo » eccetera: nella motivazione però si prevede la ipotesi che la destinazione cessi.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. E allora ritorna allo Stato.

PRESIDENTE. Quindi verrà rimborsato interamente il prezzo che l'ente « Casa dell'Aviatore » ha pagato.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. S'intende risolto il contratto.

PRESIDENTE. E l'ente, invece di prendere 60.000 lire per metro quadrato, ne prenderà 30.000. Nella relazione che accompagna il disegno di legge è scritto: « Con la condizio-

ne che ove, per qualsiasi motivo, tale destinazione non potesse essere mantenuta, il suolo tornerebbe in proprietà dello Stato con tutti i manufatti che vi fossero sorti e verso semplice restituzione a scelta dell'Amministrazione del prezzo di compravendita o della minor somma pari al valore attribuibile alla sola area al momento della retrocessione ».

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Questa è la relazione; ma nel disegno di legge è detto: « pena la risoluzione del contratto ». Quindi vi è una risoluzione del contratto quando quella determinata destinazione venga a mancare per qualsiasi motivo.

PRESIDENTE. Chiedo scusa per la mia insistenza, ma la legge non specifica. Supponiamo che venga a cessare la destinazione dell'area: che cosa avviene? Si risolve il contratto?

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ritorna tutto allo Stato.

PRESIDENTE. Ritorna allo Stato il terreno venduto o anche le sopracostruzioni?

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Anche le sopracostruzioni. Questo è un principio di carattere generale.

PRESIDENTE. Quindi, mentre nel disegno di legge è scritto soltanto: « pena la risoluzione del contratto », nella motivazione si dice che il suolo tornerebbe in tal caso, quando venga a cessare la destinazione, di proprietà dello Stato « con tutti i manufatti che vi fossero sorti » ecc.

ASARO. Io devo confessare che tutte le volte che si tratta di questi trasferimenti dallo Stato ad enti morali e si pongono in evidenza gli elementi di carattere venale, mi impressiono sgradevolmente; e confesso che avrei preferito e sostenuto le giuste necessità dell'ente, in questo caso la « Casa dell'Aviatore », se avesse posto in evidenza la impossibilità di provvedere in maniera diversa a queste finalità assistenziali.

Ora, premesso questo, desidero fare qualche considerazione. Perchè a queste prestazioni, a questa assistenza, invece di provvedere questo ente morale, non provvede il Ministero della difesa-aeronautica? Noi conosciamo altre analoghe maniere di assistenza per le Forze armate, conosciamo le « Case del soldato » eccetera; ma si tratta sempre di organizzazioni che dispongono di servizi e beni che sono sotto la tutela, il controllo e la cura del Ministero competente. Quindi la mia preoccupazione in questo caso è che sia la « Casa dell'Aviatore » a provvedere a questa incombenza. Poi avrei desiderato conoscere la provenienza di questo suolo, perchè, riferendomi alla prima considerazione, se allo Stato non costa niente, mi sembra un po' artificioso considerare il prezzo di stima con una riduzione del 50 per cento, in vista del vincolo pesante che si pone alla cessione e a tutto il resto che ne consegue.

DE LUCA ANGELO, *relatore*. È un bene demaniale.

ASARO. E può lo Stato rivenderlo? Ora, tenuto conto di tutto ciò, proporrei agli onorevoli senatori il rinvio dell'esame di questo provvedimento, perchè ci sono veramente degli aspetti che mi lasciano perplesso.

RODA. Ove mancasse il vincolo della destinazione prevista e quindi il suolo dovesse tornare allo Stato, non è affatto vero che le costruzioni fatte sul suolo debbano tornare allo Stato senza nessun esborso. A Milano ho dovuto impiantare una causa di questo tipo, molto complessa dal punto di vista finanziario; comunque sta di fatto che sia nella prima come nella seconda alternativa si deve sempre rimborsare qualche cosa. Ma su questo punto non insisterei tanto perchè penso che in pratica il rimborso si riduce a ben poca cosa. Però la seconda questione mi sembra di principale e di grande importanza. Leggendo la relazione che accompagna il disegno di legge mi accorgo che in deroga al prezzo fissato dall'Ufficio tecnico erariale di 60.000 lire al metro quadrato, il suolo viene ceduto per lire 30.000. Vengo proprio stamane dall'aver visitato la zona in cui si costruisce la Cooperativa palazzo madama, n. 2. Ho sott'occhio il

costo di questi terreni e debbo dichiarare che il prezzo di stima di lire 60.000 al metro quadrato in quella zona mi sembra irrisorio in questo momento. Non voglio mettere in dubbio neanche lontanamente l'apprezzamento dello Ufficio tecnico erariale. La questione che sostengo è questa, ed è di una certa importanza, a mio parere: uno degli elementi fondamentali del bilancio dello Stato, e quindi delle entrate e delle uscite, lo sappiamo tutti, sono le entrate al lordo e le uscite al lordo. Se, per esempio, una entrata di cento comporta una spesa di cinquanta, io non posso fare entrare cinquanta; debbo fare entrare cento e debbo iscrivere una spesa di cinquanta. In questo caso si dice che il valore del terreno è di 60.000 lire il metro quadrato, però siccome c'è un vincolo di destinazione, facciamo figurarne 30.000 ma ciò contrasta con un principio fondamentale del tutto tecnico e dottrinale del diritto pubblico da cento anni a questa parte conclamato nei testi. In questo caso si dovrebbe far entrare nelle casse dello Stato il prezzo fissato dall'Ufficio tecnico erariale di lire 60 mila al metro quadrato, e poi, in uscita, iscrivere in questo capitolo il perchè viene fatta la riduzione.

In sostanza sono un po' contrario a questa riduzione di prezzo: preferirei che lo Stato cedesse il terreno al prezzo effettivo fissato dall'Ufficio tecnico erariale, trovando poi una contropartita per andare incontro alle necessità della « Casa dell'Aviatore ».

Comunque con determinate cautele e garanzie sarei favorevole all'operazione.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Io ritengo che con la dizione che è contenuta nella proposta di legge « risoluzione del contratto », ove si verificasse quella determinata condizione risolutiva che la legge prevede, tutto ritorna allo *statu quo*, e non vi è altro che la restituzione dei 37 milioni e 800 mila lire, ma il terreno con i suoi manufatti rimane proprietà dello Stato, perchè si tratta di risoluzione di contratto.

Se questa interpretazione trovasse nei Commissari delle perplessità, non ho alcuna difficoltà, come rappresentante del Governo, a introdurre nel disegno di legge una clausola esplicativa precisa, che dovrebbe suonare

press'a poco così salvo a perfezionarla: « con esclusione di rivalutazione eventuale qualora superi il prezzo di cessione e senza corrispettivo per le costruzioni che vi sorgerranno, ove ne venisse meno la destinazione che del terreno ne viene espressamente indicata ».

Non ho alcuna difficoltà, ripeto, di introdurre una clausola simile, anche perchè risponde ad uno dei concetti ispiratori della legge. È bene che lo Stato cedendo una sua proprietà si trinceri dietro condizioni e clausole il più perfette possibili, perchè lo Stato ha il dovere di conservare e difendere il proprio patrimonio; ed è bene, d'altronde, che si segua la politica fin qui seguita, di disfarsi degli immobili che rappresentano una passività, una inerzia economica totale, cedendoli ad enti (oggi sono scuole, domani la « Casa dell'Aviatore » e dopodomani altri enti con finalità sociali) perchè garantendo queste finalità sociali si rendono redditi degli immobili che viceversa sarebbero estremamente passivi per l'Erario.

Pertanto chiedo che la Commissione voglia approvare il disegno di legge introducendo, a garanzia per il futuro, la clausola cui ho sommariamente accenato.

TRABUCCHI. Mi pare che con la clausola proposta dal Sottosegretario Piola si possa aderire; ciò mi toglie anche la curiosità (che altrimenti sarebbe una necessità) di sapere chi paga. Ritengo, sostanzialmente, che sia lo Stato che paga, con i 550 milioni stanziati in bilancio per le varie « Case » del soldato, dell'aviere, ecc. E sostanzialmente si elimina anche il pericolo che l'ente acquirente del terreno destini l'immobile a fini non consentiti.

Così stando le cose mi sembra che il disegno di legge possa essere approvato.

PRESIDENTE. Sono contento che il Sottosegretario sia venuto incontro alle osservazioni che io avevo sollevato, nel precisare, con la formula proposta, l'ipotesi della mancata destinazione dell'immobile secondo quanto è previsto dal disegno di legge al nostro esame.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Formulerei pertanto l'articolo unico nei seguenti termini:

« L'Amministrazione delle finanze è autorizzata a vendere, a trattativa privata, allo ente morale " Casa dell'Aviatore " il terreno di metri quadrati 1.260, appartenente al patrimonio dello Stato, costituito da un rettangolo della dimensione di metri 45 x 28 con unico fronte stradale sul viale dell'Università in Roma, per il prezzo di lire 37.800.000, con l'obbligo per l'acquirente di costruirvi un edificio da adibirsi in perpetuo esclusivamente a luogo di sosta e di ritrovo per gli ufficiali dell'Aeronautica: pena in difetto, la risoluzione del contratto, con esclusione di rivalutazione eventuale qualora essa superi il prezzo di cessione e senza corrispettivo di sorta per le costruzioni e addizioni che vi sorgeranno.

« Il Ministro delle finanze provvederà alla approvazione del relativo atto con proprio decreto ».

PRESIDENTE. Mi sembra che mettere la parola « perpetuo » sia pleonastico.

TRABUCCHI. Lasciamo anche « perpetuo », serve per far capire che c'è il vincolo dello Stato.

PRESIDENTE. Senatore Asaro lei rimane contrario al disegno di legge, anche nel testo modificato testè letto dal Sottosegretario Piola?

ASARO. Con le precise garanzie che lo Stato si prende, dichiaro che sono favorevole. Infatti con la clausola inserita nel disegno di legge, vengono superate le mie perplessità e non insisto sul mio voto contrario.

GIACOMETTI. Dichiaro che voterò contro.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge che, con l'emendamento proposto dal Sottosegretario di Stato per le finanze, risulta così formulato:

Articolo unico.

« L'Amministrazione delle finanze è autorizzata a vendere, a trattativa privata, all'ente morale " Casa dell'aviatore " il terreno di metri quadrati 1.260, appartenente al patrimonio dello Stato, costituito da un rettangolo della dimensione di metri 45 x 28 con unico fronte stradale sul viale dell'Università in Roma, per il prezzo di lire 37.800.000, con l'obbligo per l'acquirente di costruirvi un edificio da adibirsi in perpetuo esclusivamente a luogo di sosta e di ritrovo per gli ufficiali dell'Aeronautica: pena, in difetto, la risoluzione del contratto, con esclusione di rivalutazione eventuale qualora essa superi il prezzo di cessione e senza corrispettivo di sorta per le costruzioni e addizioni che vi sorgeranno.

Il Ministro delle finanze provvederà all'approvazione del relativo atto con proprio decreto ».

(E approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Vendita a trattativa privata all'Amministrazione provinciale di Alessandria di un'area patrimoniale disponibile di circa metri quadrati 5.950 da scorporare dal compendio denominato " ex tettoie San Martino " in detta città » (2117) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Vendita a trattativa privata all'Amministrazione provinciale di Alessandria di un'area patrimoniale disponibile di circa metri quadrati 5.950 da scorporare dal compendio denominato " ex tettoie San Martino " in detta città », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico

Il Ministro delle finanze è autorizzato a vendere a trattativa privata, in favore dell'Amministrazione provinciale di Alessandria, una

area patrimoniale disponibile di circa metri quadrati 5.950 da scorporare dal compendio denominato « ex Tettoie San Martino » in detta città, per il prezzo di lire 36.000.000.

Il Ministro delle finanze provvederà, con proprio decreto, all'approvazione del relativo contratto.

« sjs »

DE LUCA ANGELO, *relatore*. Queste « ex tettoie di San Martino » costituivano un complesso edilizio di proprietà dell'Amministrazione militare, sito in Alessandria, e che la guerra ha distrutto. Tale complesso si estendeva su una superficie di metri quadrati ventuno mila 600: ora, tra le varie aree vi è un lotto di metri quadrati 5.950 che è stato richiesto dall'Amministrazione provinciale per costruirvi un liceo scientifico, nonchè la sede del Provveditorato agli studi. Quindi si tratta di una cessione ad un ente pubblico di un terreno destinato anche ad una pubblica istituzione. La stima dei 5.950 metri quadrati eseguita dall'Ufficio tecnico erariale competente con perizia 17 novembre 1954 è risultata di 36.000.000 di lire ed in base a detta stima è stata indetta un'asta pubblica, che è andata tuttavia deserta.

Con il presente disegno di legge si vorrebbe quindi cedere i metri quadrati 5.950 al prezzo di 36 milioni all'Amministrazione provinciale che li verserebbe in dieci annualità con gli interessi a scalare. Vi è stato già il parere favorevole del Consiglio di Stato per questa vendita. E, tenendo conto che si tratta di una costruzione pubblica per conto di un'amministrazione provinciale, si propone all'onorevole Commissione di approvare il disegno di legge autorizzando così l'Amministrazione delle finanze a procedere agli atti necessari.

ASARO. Nonostante l'analogia di questo provvedimento con quello precedente, dichiaro che voterò favorevolmente.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi richiamo a quanto ha detto il relatore e penso che la Commissione vorrà approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Vendita a trattativa privata in favore del comune di Breno dell'immobile patrimoniale disponibile denominato " ex caserma Neri " sito in detto centro abitato » (2118) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca altresì la discussione del disegno di legge: « Vendita a trattativa privata in favore del comune di Breno dell'immobile patrimoniale disponibile denominato " ex caserma Neri ", sito in detto centro abitato », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico

È autorizzata la vendita a trattativa privata, in favore del comune di Breno, dell'immobile patrimoniale disponibile denominato « ex caserma Neri » sito in detto centro abitato, per il prezzo di lire 16.000.000 ratizzato in dieci annualità con gli interessi legali a scattare sulle rate dilazionate.

Il Ministro delle finanze provvederà, con proprio decreto, all'approvazione del relativo contratto.

DE LUCA ANGELO, *relatore*. Questa volta è il comune di Breno, che chiede di acquistare a trattativa privata un immobile denominato « ex caserma Neri », sito in detto Comune. Questo immobile è stato dismesso dall'Amministrazione militare e, in un primo momento, l'Amministrazione finanziaria aveva pensato di poter adibire il fabbricato — o per lo meno una parte di esso — a sede degli Uffici finanziari; ma poi non ha ritenuto conveniente procedere all'adattamento dei locali.

Allora il Comune ha chiesto di poter acquistare l'edificio per destinarlo a sede degli uf-

fici comunali e si è anche impegnato a cedere all'Amministrazione finanziaria, dietro versamento di congruo canone annuo, alcuni locali dello stabile che andrà a costruire, affinché li possa destinare a sede degli uffici finanziari. In tal modo l'Amministrazione delle finanze conseguirebbe anche lo scopo di avere la sede degli uffici delle imposte, del registro, ecc. Il prezzo di stima della direzione generale del Catasto e dell'Ufficio tecnico erariale — tenendo conto anche delle spese di demolizione che bisognerà fare — è stato stabilito in 16.000.000, somma che il Comune corrisponderebbe in dieci annualità. Anche per questa vendita si è già avuto il parere favorevole del Consiglio di Stato in data 10 gennaio 1957.

L'asta indetta è andata deserta; a me pare che il prezzo fissato possa ritenersi giusto e pertanto ritengo che anche la Commissione vorrà dare voto favorevole al provvedimento.

PRESIDENTE. L'elemento favorevole a questa cessione è dato anche dal fatto che il Ministero delle finanze, aveva intenzione di tenere questi terreni per costruirvi degli uffici finanziari, attualmente situati in locali assolutamente indecorosi — così è detto nella relazione —; senonchè dopo ispezioni e perizie svolte da elementi dell'Amministrazione, si constatò che bisognava abbattere tutto e costruire *ex novo* l'edificio necessario, con spese ingenti; ragion per cui si era soprasseduto. Allora è intervenuto il comune di Breno, che aveva bisogno di una sede comunale e che per di più prendeva anche impegno con l'Amministrazione finanziaria di cedere una parte dei locali, a condizioni eque, da concordarsi, per la sistemazione degli uffici finanziari.

Anche per queste ragioni, mi pare che la cessione sia conveniente e tale da potersi approvare.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi rimetto alle considerazioni del relatore e chiedo alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Vendita a trattativa privata al comune di Parma dell'immobile appartenente al patrimonio dello Stato, denominato " ex caserma Alessandro Farnese (Cittadella) " sito in detta città** » (2119) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Vendita a trattativa privata al comune di Parma dell'immobile appartenente al patrimonio dello Stato, denominato " ex caserma Alessandro Farnese (Cittadella) " sito in detta città », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico

Il Ministro delle finanze è autorizzato a vendere, a trattativa privata, al comune di Parma, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato, denominato « ex caserma " Alessandro Farnese " » (Cittadella), sito in detta città, per il prezzo di lire 45.000.000 ratizzato in dieci annualità con gli interessi a scalare sulle rate dilazionate, con l'obbligo per l'acquirente di destinarlo in perpetuo esclusivamente a parco pubblico o di pubblico divertimento.

Il Ministro delle finanze provvederà all'approvazione del relativo atto con proprio decreto.

DE LUCA ANGELO, *relatore*. Vi è in Parma un immobile, denominato « Cittadella » o ex caserma Alessandro Farnese, di proprietà dello Stato, costituito da cinque baluardi angolari, nel cui interno sono stati successivamente costruiti fabbricati adibiti a caserma e depositi militari. La parte perimetrale riveste un elevato pregio artistico e storico e deve essere ripristinata e conservata, mentre i fabbricati interni sono stati pressochè totalmente distrutti in seguito agli eventi bellici per cui non si

è ravvisata la convenienza di ricostruirli. Il Ministero della difesa non ha più in uso tale complesso, che è ora disponibile per la vendita. In seguito a tale decisione, il comune di Parma ha manifestato l'intenzione di acquistare l'intero immobile che intende destinare a parco pubblico o di pubblico divertimento.

Gli organi tecnici competenti hanno proceduto alla stima dell'immobile, determinandone il valore in lire 45.000.000. Il comune di Parma ha accettato di pagare tale somma, versandola in dieci annualità con gli interessi a scalare sulle rate dilazionate, con l'obbligo di destinarlo in perpetuo esclusivamente a parco pubblico o di pubblico divertimento.

Poichè si tratta di una vendita ad un Comune, e di un'area che sarà perpetuamente destinata al pubblico interesse, nel sottolineare lo sforzo cui si sottopone il comune di Parma invito la Commissione ad approvare il disegno di legge in esame.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Sulla base della relazione, invito la Commissione ad approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Roda ed altri: « Agevolazioni tributarie per la costruzione della ferrovia metropolitana nelle città di Milano e Genova » (2039).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Roda ed altri: « Agevolazioni tributarie per la costruzione della ferrovia metropolitana nelle città di Milano e Genova ».

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Ministero delle finanze, tenuto conto della modesta incidenza che sul bilancio dello

Stato avranno le agevolazioni fiscali proposte, e considerata la singolarità dell'opera che sarà effettuata a tutto carico dei comuni di Genova e Milano, ritiene di potersi, in via del tutto eccezionale, rimettere al giudizio della Commissione.

RODA. Ringrazio il Governo e per esso i Sottosegretari di Stato Piola e Riccio per aver dedicato la loro attenzione e la loro sensibilità al problema delle agevolazioni tributarie per la costruzione della ferrovia metropolitana nelle città di Milano e Genova. Va peraltro messo in chiaro che, indipendentemente dall'incidenza delle agevolazioni sul bilancio dello Stato, in virtù della legge 9 maggio 1912, n. 1447 il comune di Milano e il comune di Genova avrebbero potuto chiedere esenzioni fiscali di maggior portata, estensibili alle operazioni di esproprio dei terreni e dei fabbricati. Il comune di Milano non è voluto arrivare a tanto ed ha già provveduto ad un versamento di 24 milioni di lire per il primo contratto registrato. Si chiede solamente che la esenzione sia limitata alle fideiussioni del prestito che sta per essere lanciato. Le fideiussioni sono prestate dal comune di Milano, per quanto riguarda la ferrovia metropolitana del capoluogo della regione lombarda. E, poichè il comune di Milano è il proprietario della stragrande maggioranza delle azioni, ne deriva che il comune di Milano concede praticamente una garanzia a se stesso.

L'opera, sempre limitando l'analisi al comune di Milano, è tale da giustificare anche un maggiore intervento da parte dello Stato. Facendo tesoro dell'esperienza acquisita studiando a fondo i criteri informativi nonché le risultanze delle ferrovie metropolitane di Parigi, Londra e dell'America del nord, Milano sarà presto in grado di presentare al pubblico la migliore metropolitana del mondo. Il prestito che sta per essere lanciato consentirà di portare a termine entro il periodo massimo di due anni la costruzione di un primo tronco che, a differenza di quanto operato in Roma, scorrerà sotto l'asse di maggior traffico, in quanto unirà Villa San Giovanni con la stazione centrale, con la stazione nord e, via via, con la zona di nord-ovest, quella

di San Siro, in continuo sviluppo e che va servita adeguatamente. Terminata la costruzione di tale primo tronco, sarà ovviamente iniziata quella degli altri tronchi, così da giungere in un tempo minimo al completamento della rete. Per quanto riguarda il primo tronco, sono già stati appaltati diversi lotti e si sta lavorando assiduamente e simultaneamente su tutto il percorso.

PRESIDENTE. Ritengo che la Commissione sia d'accordo nell'approvare il disegno di legge in esame. Prima di dare il mio assenso desidero peraltro essere informato se gli atti di finanziamento riguardano anche i contratti e i mutui che saranno stipulati in futuro dagli appaltatori, in quanto nei contratti vi sono due parti distinte, cioè i contratti di mutuo e le fideiussioni. Sarebbe opportuno introdurre una specificazione che chiarisca quali siano gli atti e i contratti riguardanti finanziamenti, prestiti e mutui di cui si fa menzione nel disegno di legge in discussione.

RODA. Il testo in esame è stato riveduto dagli uffici finanziari; la formulazione è stata dunque studiata a fondo e con cognizione di causa. Apportando qualche modifica potremmo incorrere in errori pregiudizievoli per la sollecita approvazione del provvedimento.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Si potrebbe sostituire la parola « necessari » con la dizione « da contrarsi dagli enti concessionari ».

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento sostitutivo proposto dal rappresentante del Governo.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge, il quale con l'emendamento testè approvato, risulta così formulato:

Articolo unico.

Gli atti e i contratti riguardanti finanziamenti, prestiti e mutui da contrarsi dagli enti concessionari per la costruzione della ferrovia metropolitana nelle città di Milano e Ge-

nova, nonchè gli atti ed i contratti di consolidamento, estinzione e revoca dei finanziamenti stessi, comprese la fideiussioni prestate dagli Enti pubblici, sono soggetti alla imposta fissa di registro.

(È approvato).

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Spese di degenza e di cura per ferite, lesioni e infermità dipendenti da causa di servizio del personale dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia militarmente organizzati » (1971)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Spese di degenza e di cura per ferite, lesioni e infermità dipendenti da causa di servizio del personale dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia militarmente organizzati », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

TOMÈ, *relatore*. Onorevoli colleghi, il presente disegno di legge ha lo scopo di disciplinare in maniera più uniforme di quanto non lo sia attualmente la materia delle spese di degenza e di cura per ferite, lesioni e infermità dipendenti da causa di servizio del personale dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia militarmente organizzati.

Per quanto riguarda l'Esercito, si dispone nell'articolo 702 del regio decreto 10 febbraio 1927 che le rette ospedaliere sono a carico dell'Amministrazione solo quando le ferite siano state riportate in azioni di guerra, o nello svolgimento di servizio di ordine pubblico o di servizio in occasione di calamità o pubblici disastri. Per il personale dell'Arma dei carabinieri le spese ospedaliere sono a carico dell'Amministrazione solo quando i traumi e le lesioni sono stati riportati in azioni avvenute nell'esplicazione del servizio speciale di istituto.

Per la Marina, gli articoli 16 e 17 del regio decreto 27 luglio 1924 prevedono a carico dell'Amministrazione le spese ospedaliere dovute

a ferite o lesioni dipendenti da qualunque causa di servizio.

Per l'Aeronautica, il regio decreto 7 giugno 1926 dispone che siano a carico dell'Amministrazione le spese ospedaliere dovute a lesioni o traumi riportati in guerra, in servizio di ordine pubblico, in servizi in occasione di qualche disastro e, per il personale navigante, in servizio di volo di qualsiasi specie.

Per la Guardia di finanza, il decreto-legge 19 gennaio 1928 pone a carico dello Stato le spese di cura e mantenimento dei militari del Corpo, quando essi abbiano riportato ferite in guerra o per altre cause di servizio.

Per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza il regio decreto 30 novembre 1930 stabilisce che, nel caso di ferite, lesioni o infermità riportate per causa di servizio, i questori sono tenuti a provvedere alle spese di trasporto e cura dei sottufficiali e delle guardie, delle quali chiederanno poi il rimborso alle prefetture. Quanto agli ufficiali, si applicano loro le norme vigenti per l'Arma dei carabinieri.

Per il Corpo degli agenti di custodia, il regio decreto 30 dicembre 1937 dispone che siano a carico dell'Amministrazione le spese di cura per infermità contratte per causa di servizio dai sottufficiali, graduati e agenti. Per gli ufficiali si applicano anche a questo Corpo le norme vigenti per l'Arma dei carabinieri.

Quanto al Corpo forestale dello Stato, si applicano ai sottufficiali, alle guardie scelte e alle guardie le norme relative al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

In sostanza si rileva quindi che, mentre per alcune categorie — personale della Marina e dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, degli agenti di custodia e forestale — è prevista l'assistenza gratuita da parte dell'Amministrazione per tutte le infermità dovute a causa di servizio, per altre categorie l'assistenza è limitata solo a determinate infermità e a determinate cause di servizio.

Si è quindi ritenuto opportuno eliminare tali difformità di trattamento; e allo scopo è stato predisposto il presente disegno di legge il quale, facendo anche riferimento all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente le spese di degenza e cura del personale civile di ruolo dello Stato, pone a carico dell'Amministrazione le

spese di cura del personale dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia militarmente organizzati per ferite, lesioni o infermità dipendenti da qualunque causa di servizio. Inoltre, analogamente a quanto è in vigore per la Marina, l'articolo 1 del presente disegno di legge fa riferimento anche al personale civile in genere dell'Esercito e dell'Aeronautica. Quanto all'articolo 2, esso indica i mezzi per fronteggiare la maggiore spesa che comporta l'applicazione delle norme contenute nel presente disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che sul disegno di legge in esame la 4ª Commissione ha espresso il seguente parere:

« Si osserva che per gli impiegati civili di ruolo dello Stato che abbiano contratto infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio, l'articolo 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ha dettato norme che appaiono più favorevoli di quelle contenute nel disegno di legge in esame.

« Per gli impiegati civili vengono, infatti, poste a carico dell'Amministrazione anche le protesi e le spese di cura diverse da quelle inerenti a rette ospedaliere ed è previsto un equo indennizzo per l'eventuale perdita dell'integrità fisica.

« Mentre per l'equo indennizzo la questione nei confronti dei personali contemplati dal disegno di legge in esame non sembra possa essere risolta in questa sede, richiedendo un complesso di norme che è opportuno siano approfondite dall'Amministrazione, anche in relazione a quanto sarà disposto in materia per i dipendenti civili, per le spese di cura l'articolo 1 del ripetuto disegno di legge può essere senz'altro emendato per armonizzarlo con il citato articolo 68.

« L'articolo 2 è pure da emendare sia per tener conto dell'aumento di spesa derivante dall'emendamento all'articolo 1 per i Ministeri della difesa e delle finanze (per gli altri dicasteri non dovrebbe esservi aumento di spesa in quanto già le norme in vigore si riferiscono con formula generica a tutte le spese di cura), sia per riferire all'esercizio 1957-58 la copertura della spesa che l'articolo in parola pone

a carico dell'esercizio 1956-57, ormai scaduto.

« In definitiva il provvedimento dovrebbe essere approvato nel nuovo testo che si unisce:

Art. 1.

Le spese di cura, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari o stabilimenti balneotermali, per protesi e cure idropiniche, riconosciute necessarie per il personale militare e civile dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e per gli appartenenti ai Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia nonchè per i sottufficiali, le guardie scelte e le guardie del Corpo forestale dello Stato, che abbiano contratto ferite, lesioni o infermità dipendenti da causa di servizio, sono poste a carico dei Ministeri della difesa, delle finanze, dell'interno, di grazia e giustizia e dell'agricoltura e delle foreste, per i rispettivi dipendenti.

Ai fini dell'applicazione del comma precedente l'eventuale ricovero in ospedali o luoghi di cura dev'essere autorizzato dalla rispettiva Amministrazione.

Art. 2.

All'onere annuo presunto di complessive lire 182.400.000 derivante dalla presente legge sarà fatto fronte, nell'esercizio finanziario 1957-58, per lire 39.400.000 con i fondi iscritti nel capitolo n. 191 (lire 12.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1957-58 e nel capitolo n. 93 (lire 27.400.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per lo stesso esercizio finanziario, e per lire 143.000.000 a carico degli stanziamenti dei capitoli nn. 167 (lire 135.000.000) e 185 (lire 8.000.000) del suddetto stato di previsione del Ministero della difesa.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura.

Art. 1.

Le spese inerenti a rette ospedaliere e a cure balneo-termali e idropiniche riconosciute necessarie per il personale militare e civile dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e per gli appartenenti ai Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia nonché per i sottufficiali, le guardie scelte e le guardie del Corpo forestale dello Stato, che abbiano contratto ferite, lesioni o infermità dipendenti da causa di servizio, sono poste a carico dei Ministeri della difesa, delle finanze, dell'interno, di grazia e giustizia e dell'agricoltura e delle foreste, per i rispettivi dipendenti.

Ai fini dell'applicazione del comma precedente l'eventuale ricovero in ospedale o luoghi di cura civili dev'essere autorizzato dalla rispettiva Amministrazione.

TOMÈ, *relatore*. Sono dello stesso parere espresso dalla 4^a Commissione, e cioè che per un senso di giustizia si debba arrivare ad un trattamento uniforme tra il personale militare e civile.

Ritengo perciò opportuno adoperare per il personale militare la stessa dizione usata nell'articolo 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per il personale civile di ruolo dello Stato.

Propongo quindi i seguenti emendamenti all'articolo 1.

Nel primo comma sostituire la dizione: « Le spese inerenti a rette ospedaliere e a cure balneo-termali e idropiniche », con la dizione: « Le spese di cura, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi », dizione che corrisponde appunto a quella del succitato articolo 68.

GIACOMETTI. Ma se nel presente disegno di legge è stata aggiunta questa dizione particolare riferentesi alle cure idropiniche e balneo-termali, significa che l'articolo 68 cui si fa riferimento non prevedeva tali cure. Non vedo

quindi perchè si dovrebbe omettere questa che è una precisazione favorevole per i militari, in quanto contempla un maggior numero di cure.

TOMÈ, *relatore*. Ritengo inutile introdurre nuove voci perchè è chiaro che le cure termali e idropiniche sono comprese nelle altre cure. D'altronde può risultare a verbale che s'intende così. Ciò per armonizzare quanto più possibile il presente disegno di legge con il citato articolo 68.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato al primo comma dell'articolo 1 dianzi letto dal senatore Tomè.

(È approvato).

TOMÈ, *relatore*. Alla terza riga del primo comma, dove si dice: « per il personale militare e civile dell'Esercito... », propongo di sopprimere le parole: « e civile », lasciando la dizione: « per il personale militare dell'Esercito... »; e propongo di aggiungere, dopo il primo comma, un secondo comma che suoni: « Per il personale civile delle Amministrazioni sopra indicate si applica l'articolo 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, restando le spese relative a carico delle rispettive Amministrazioni ».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento soppressivo al primo comma dell'articolo 1 e il comma aggiuntivo testè presentati dal senatore Tomè.

(Sono approvati).

TOMÈ, *relatore*. In seguito ai precedenti emendamenti approvati, il secondo comma dell'articolo 1 diventa il terzo comma, e occorre quindi sostituire la dizione: « Ai fini dell'applicazione del comma precedente » con la dizione: « Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti ».

PRESIDENTE. Metto ai voti anche questo emendamento sostitutivo presentato dal senatore Tomè al terzo comma dell'articolo 1.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1, il quale con gli emendamenti testè approvati, risulta così formulato:

« Le spese di cura, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi, riconosciute necessarie per il personale militare dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e per gli appartenenti ai Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia nonchè per i sottufficiali, le guardie scelte e le guardie del Corpo forestale dello Stato, che abbiano contratto ferite, lesioni o infermità dipendenti da causa di servizio, sono poste a carico dei Ministeri della difesa, delle finanze, dell'interno, di grazia e giustizia e dell'agricoltura e delle foreste, per i rispettivi dipendenti.

« Per il personale civile delle amministrazioni sopra indicate si applica l'articolo 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, restando le spese relative a carico delle rispettive amministrazioni.

« Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti l'eventuale ricovero in ospedali o luoghi di cura civili dev'essere autorizzato dalla rispettiva Amministrazione ».

(È approvato).

Art. 2.

All'onere annuo presunto di complessive lire 123.400.000 derivante dalla presente legge sarà fatto fronte, nell'esercizio finanziario 1956-57, per lire 38.400.000 con i fondi iscritti nel capitolo n. 190 (lire 12.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1956-57 e nel capitolo n. 91 (lire 26.400.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per lo stesso esercizio finanziario e per lire 85.000.000 a carico degli stanziamenti del capitolo n. 166 del suddetto stato di previsione del Ministero della difesa.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

TOMÈ, *relatore*. Anche l'articolo 2 è da emendare, sia per tener conto dell'aumento di

spesa derivante dall'emendamento all'articolo 1 per i Ministeri della difesa e delle finanze, sia per riferire all'esercizio 1957-58 la copertura della spesa che l'articolo in parola pone a carico dell'esercizio 1956-57, ormai scaduto.

Accogliendo la proposta contenuta nel parere della 4ª Commissione, propongo quindi il seguente emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 2:

« All'onere annuo presunto di complessive lire 182.400.000 derivante dalla presente legge sarà fatto fronte, nell'esercizio finanziario 1957-58, per lire 39.400.000 con i fondi iscritti nel capitolo n. 191 (lire 12 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1957-58 e nel capitolo n. 93 (lire 27.400.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per lo stesso esercizio finanziario e per lire 143.000.000 a carico degli stanziamenti dei capitoli nn. 167 (lire 135.000.000) e 185 (lire 8.000.000) del suddetto stato di previsione del Ministero della difesa ».

RICCIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Esprimo parere favorevole per questo emendamento.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi associo a quanto dichiarato dal Sottosegretario di Stato per il tesoro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 2, proposto dalla Commissione della difesa e accettato dal Governo.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2, il quale con l'emendamento testè approvato risulta così formulato:

« All'onere annuo presunto di complessive lire 182.400.000 derivante dalla presente legge sarà fatto fronte, nell'esercizio finanziario 1957-58, per lire 39.400.000 con i fondi iscritti nel capitolo n. 191 (lire 12.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1957-58 e nel capitolo n. 93 (lire 27.400.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle fi-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

138ª SEDUTA (3 ottobre 1957)

nanze per lo stesso esercizio finanziario e per lire 143.000.000 a carico degli stanziamenti dei capitoli nn. 167 (lire 135.000.000) e 185 (lire 8.000.000) del suddetto stato di previsione del Ministero della difesa.

« Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,15.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari